



Data di pubblicazione: 11/02/2019

Nome allegato: Lettera di invito.pdf

CIG: 777932888B;

Nome procedura: Affidamento del "Servizio di gestione in outsourcing degli archivi cartacei per le sedi Inps della regione Lombardia e della Direzione di Coordinamento metropolitano di Milano"

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art. 36 comma 6, ultimo periodo del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.



A tutti gli Operatori economici invitati mediante portale MePA

Oggetto : Affidamento del "Servizio di gestione in outsourcing degli archivi cartacei per le sedi Inps della regione Lombardia e della Direzione di Coordinamento metropolitano di Milano"
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art. 36 comma 6, ultimo periodo del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Premessa.

La presente lettera d'invito e i suoi allegati costituiscono le Condizioni Particolari di Contratto ai sensi dell'art. 2 delle Condizioni Generali di Contratto Consip.

Restano valide le regole di cui al Capitolato d'Oneri d'abilitazione a MEPA (Mercato elettronico della Pubblica amministrazione) e tutti i suoi allegati (Condizioni Generali di Contratto, Regole e sistemi di e-procurement della P.A., Patto di integrità), per la categoria in questione oltre alle indicazioni fornite in corso di affidamento nella specifica R.d.O sulla piattaforma MePa.

In caso di contrasto le Condizioni Particolari di Contratto, sancite con la presente lettera d'invito e i suoi allegati, prevalgono sulle Condizioni Generali di Contratto Consip ai sensi dell'art. 2 delle suddette medesime Condizioni Generali.

I requisiti degli operatori economici di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, di partecipazione alla procedura sono attestati attraverso l'abilitazione al MePa per il bando " **SERVIZI di Logistica (Traslochi, Facchinaggio, Movimentazione Merci, Magazzino, Gestione Archivi)**". I tempi e la modalità di presentazione delle offerte sono analogamente sanciti nella specifica R.d.O. su MePa.

L'affidamento in oggetto è stato autorizzato con determina a contrarre n. RS30/055/2019 del 08/02/2019 e avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice, con Richiesta di Offerta (RdO) sul MEPA, ai sensi dell'art. 36 comma 6, ultimo periodo del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. (d'ora in poi Codice), da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo ai sensi del combinato disposto degli artt. 95, commi 2 e 4, e 97, co. 2 del predetto Codice, e con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi del successivo comma 8 del precitato art. 97.

CIG: 777932888B.

Il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento), ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Dott. Roberto Paglialonga.

PEC: direzione.regionale.lombardia@postacert.inps.gov.it

La documentazione di gara comprende:

- a) il presente Disciplinare di gara e la modulistica a questo allegato costituita da:
1. Istanza di partecipazione **(All. A)**;
 2. Modello DGUE **(All. B)**;
 3. Dichiarazione di avvalimento e contestuali dichiarazioni di impegno dell'impresa ausiliaria **(All. C)**;
 4. Dichiarazione sostitutiva dei subappaltatore **(All. D)**;
- b) Capitolato speciale d'Appalto **(All. E)**;
- c) Bozza di Contratto **(All. F)**
- d) Atto di designazione Responsabile trattamento dei dati personali **(All. G)**;
- e) DUVRI **(Allegato H)**.

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: come riportato nella RdO.

1. Oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara.

1. Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento del "Servizio di gestione in outsourcing degli archivi cartacei per le sedi Inps della regione Lombardia e della Direzione di Coordinamento metropolitano di Milano".

2. I luoghi di esecuzione del servizio sono riportati nell'Allegato 1 al Capitolato Speciale d'Appalto.

3. L'importo complessivo dell'appalto, IVA esclusa, ammonta ad € 90.000,00# (Euro novantamila/00), comprensivi della spesa per oneri della sicurezza da DUVRI stimati nella misura di € 600,00 IVA esclusa. Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato pari a euro 40.500 (euro quarantamila/cinquecento/00). Tenuto conto del costo della manodopera sopra indicato, non sussistono le condizioni per considerare l'appalto ad alta intensità di manodopera e pertanto non trova applicazione l'istituto della clausola sociale di cui L'appalto sarà aggiudicato sulla base del seguente prezzo unitario posto a base di gara, che dovrà essere oggetto di ribasso percentuale in sede di Offerta Economica del Concorrente:

Tipologia prestazione	Prezzo unitario a base di gara (IVA esclusa)
Canone mensile unitario per <u>metro lineare</u> di pratiche	0,65 Euro/mese

4. L'importo di cui al punto 3 **è da intendersi quale plafond massimo**, nell'ambito del quale, sulla base del prezzo unitario offerto e più avanti indicato (*canone mensile unitario per metro lineare di pratiche in "deposito e gestione"*), la Stazione Appaltante potrà attivare apposite richieste di servizio per la presa in carico, il ritiro, il deposito e la gestione di atti d'archivio in base alla dinamica dei propri fabbisogni, senza assumere alcun obbligo in merito al raggiungimento del massimale di spesa medesimo.
5. Tale importo, costituisce pertanto il limite massimo entro il quale l'Aggiudicatario si impegna ad erogare il servizio. L'Aggiudicatario non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte della Direzione regionale qualora l'esecuzione del Contratto dovesse avvenire per quantitativi di gestione di fascicoli tali per cui il suddetto importo non venga raggiunto.
6. Dette lavorazioni possono essere affidate in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'intero importo, ad operatore qualificato, con le modalità più avanti indicate.
7. La durata prevista del servizio è fissata in **9 (nove)** mesi decorrenti dalla presa in carico iniziale risultante dal Verbale di avvio, sottoscritto in contraddittorio tra le parti. La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5, del Codice, di affidare all'appaltatore nuovi servizi, alle medesime condizioni, **per una durata pari a 9 mesi, naturali e consecutivi**, consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto per un importo di € 90.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno **30 giorni prima** della scadenza del contratto originario. Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo dell'appalto è pari ad € 180.000,00 Iva esclusa, comprensivo dell'opzione di rinnovo di cui sopra e al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
8. L'appalto è finanziato con fondi propri dell'Istituto.
9. Il contratto è stipulato interamente a "**misura**" e la contabilizzazione delle prestazioni contrattuali avverrà a "**misura**" ai sensi delle definizioni di cui all'art. 3, c. 1, lett. eeeee) del Codice.
10. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'Appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. In considerazione della natura dell'appalto e della complessità delle attività necessarie di natura

amministrativa e contabile, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l'Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a **60** (diconsi sessanta) **giorni**.

11. Per quanto attiene la fatturazione trova applicazione l'articolo 17-ter, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629 lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che prevede, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di lavori, il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. "*split payment*"), da applicarsi alle operazioni per le quali le Amministrazioni non siano debitori d'imposta, ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA.

12. Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

13. Durante il periodo di vigenza contrattuale, il contratto potrà essere modificato senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

14. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

2. Soggetti ammessi alla gara.

1. Sono ammessi alla gara gli Operatori economici di cui all'art. 45 comma 1 del Codice, abilitati alla procedura MEPA, risultati tra le 22 imprese sorteggiate tra quelle abilitate sul portale MEPA, in possesso dei requisiti richiesti. In particolare, quelli costituiti come:

- a) Operatori economici con identità mono soggettiva di cui alle lettere a) [imprenditori individuali anche artigiani, società anche cooperative], b) [consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane], e c) [consorzi stabili], dell'art. 45, comma 2, del Codice;
- b) Operatori economici con identità plurisoggettiva di cui alle lettere d) [raggruppamenti temporanei di concorrenti], e) [consorzi ordinari di concorrenti], f) [le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete] e g) GEIE [Gruppo Europeo di Interesse Economico], dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice;

- c) Operatori economici stranieri, alle condizioni di cui agli artt. 45, comma 1, 49 e 83 comma 3 del Codice nonché di quelle prescritte nella presente lettera di invito.

2. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e, in forza dell'articolo 216 comma 14 del Codice, quelle di cui all'art. 92 del Regolamento.

3. Condizioni di partecipazione

1. Sono ammessi a partecipare gli Operatori economici abilitati per la categoria merceologica richiesta dalla procedura MePa (*Servizi di Logistica (Traslochi, Facchinaggio, Movimentazione Merci, Magazzino, Gestione Archivi)*) e che, abbiano ricevuto apposito invito a partecipare alla RdO in oggetto mediante la piattaforma informatica Acquisti in Rete PA. Tale abilitazione garantisce che gli operatori economici che partecipano non ricadano nelle cause di esclusione previste dal Codice dei contratti ovvero:

- a. le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- b. le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Ai sensi della circolare INPS n. 27 del 25.02.2014 in esecuzione della legge n. 190 del 6 novembre 2012, **non è ammessa** la partecipazione alla gara di Operatori che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato od autonomo o che -comunque- abbiano attribuito incarichi ad ex dipendenti INPS che siano cessati dal servizio nel triennio.

3. Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

4. Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale.

5. Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

6. Ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;

7. Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

8. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare istanza di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

9. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

10. Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

11. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, possono partecipare alla presente procedura su autorizzazione del giudice delegato, come previsto dall'art. 110, commi 3, 4 e 5, del Codice.

12. Il soggetto invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti, abilitati al MePA, ai sensi dell'art. 48, comma 11, del Codice.

13. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice, anche se non ancora costituiti. I concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e) e g) del Codice concorrono necessariamente per tutte le proprie raggruppate/consorziate.

14. Salvo quanto disposto all'art. 48, commi 17, 18, 19, 19 bis del Codice, in fase di gara e in corso di esecuzione è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c), d) ed e), rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

15. Salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 20, del Codice, è vietata l'associazione in partecipazione ai sensi dell'art. 48 comma 9 del Codice.

4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione.

1. La verifica dei requisiti per la partecipazione alla procedura in oggetto è condotta dal MePa in fase di abilitazione, dalla Stazione Appaltante in sede di Richiesta di Offerta e, successivamente, sull'aggiudicatario per conseguire l'efficacia dell'aggiudicazione.

5. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo.

1. La documentazione di gara viene trasmessa direttamente ai concorrenti attraverso la R.d.O. su MePa, firmata digitalmente.

2. Ciascun Concorrente avrà la facoltà di effettuare **apposito sopralluogo** presso le sedi territoriali destinatarie del servizio oggetto della presente procedura, con lo scopo di prendere esatta cognizione dello stato dei luoghi. **Si**

fa presente che il sopralluogo non è obbligatorio e non costituisce condizione per la partecipazione alla gara.

3. Nel caso di eventuale sopralluogo, l'Istituto **non rilascerà** alla persona incaricata del sopralluogo alcuna attestazione.

6. Chiarimenti.

1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente inoltrando le richieste di chiarimenti tramite la piattaforma MEPA. Non saranno, pertanto, accettate richieste di chiarimenti pervenute con modalità diverse da quella sopra indicata e non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato nella sezione date della RdO MePA. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le repliche a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, sempre in lingua italiana, almeno 6 giorni prima del termine previsto per la presentazione delle offerte.

3. Per assicurare la simmetria, la parità di trattamento e la simultaneità delle informazioni integrative, le repliche alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente procedura saranno trasmesse a tutti gli operatori economici interpellati tramite la piattaforma MEPA nonché, pubblicate in forma anonima ed in lingua italiana sul profilo del committente: <http://www.inps.it> seguendo il seguente percorso: > Avvisi, bandi e fatturazione (tendina in alto) > Gare (a sinistra in basso) > Procedure Mepa> (a sinistra in basso).

4. Le repliche in questione andranno ad integrare la *lex specialis* di gara.

7. Modalità di presentazione della documentazione.

1. La presentazione della documentazione dovrà effettuarsi mediante procedura MePa secondo le Condizioni Generali di Contratto e le Condizioni Particolari di contratto, indicate con la presente lettera di invito.

2. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato od altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine, le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è

- sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti;
- b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
 - c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

3. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata ovvero in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

4. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 49, 83, comma 3, 86 e 90 commi 8 e 9 del Codice.

5. Tutta la documentazione deve essere prodotta in lingua italiana ovvero, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra il testo in lingua straniera ed il testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, rimanendo ad esclusivo rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

6. Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti ed allegati alla presente lettera d'invito, che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche.

7. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui al successivo art. 8 del presente documento.

8. Offerte irregolari e soccorso istruttorio.

1. Nella presente fase della procedura concorsuale attuata su MePa l'operatore economico risulta già abilitato e per la sua abilitazione è già valso quanto indicato come soccorso istruttorio nel paragrafo 3 parte B ultimo capoverso del Capitolato d'oneri Consip.

2. Le carenze di qualsiasi elemento formale della Istanza di partecipazione (**All. A**), e in particolare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e **dell'Allegato B**, relativi all'ammissione, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice.

3. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

4. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della istanza di partecipazione, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

5. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

6. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

7. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

8. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

9. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

10. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante il "Codice dell'Amministrazione Digitale" (nel prosieguo, più brevemente indicato come «CAD»).

9. Comunicazioni.

1. Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

2. Salvo quanto disposto nel paragrafo 6 della presente lettera d'invito, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione appaltante e gli Operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite la piattaforma Mepa ovvero all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata.

3. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o dell'indirizzo di posta elettronica non certificata ovvero in caso di problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante con ogni mezzo alternativo: diversamente, l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

4. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare comunicazioni, in alternativa alle modalità sopra citate, anche attraverso appositi avvisi pubblicati sul portale istituzionale al seguente percorso Internet: > Avvisi, bandi e fatturazione (tendina in alto) > Gare (a sinistra in basso) > Procedure Mepa > (a sinistra in basso).

5. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa anche nei confronti di tutti gli Operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

6. In caso di consorzi di cui all'art. 41, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

7. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

8. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

10. Divieto di cessione del contratto, subappalto e avvalimento

1. Ai sensi dell'art. 105 comma 1 del codice, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del codice.

2. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dei lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

3. Ai sensi dell'art. 105 comma 8 in caso di subappalto, il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell'appaltatore previste dal comma 13 lettere a) e c) del precitato decreto legislativo.

4. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

5. Ai sensi del comma 4 dell'art. 105 del Codice il soggetto aggiudicatario del contratto può affidare in subappalto, previa autorizzazione della Stazione appaltante, i lavori compresi nel contratto purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria merceologica;
- c) all'atto dell'offerta il concorrente abbia indicato le prestazioni e le parti di prestazioni che intende subappaltare;
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

6. Nell'ipotesi in cui il subappalto abbia ad oggetto una o più attività tra quelle indicate al comma 53, dell'art. 1 della Legge 190/2012, è obbligatoria l'indicazione in sede di Offerta di una terna di nominativi di subappaltatori, ai sensi dell'art. 105, comma 6, del Codice. In tale ipotesi si rende noto che non

costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

7. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

8. Nei casi in cui non sia obbligatoria l'indicazione della terna, la Stazione Appaltante verificherà l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice in capo al subappaltatore ex art. 105, comma 6, del Codice, nel periodo intercorrente tra la ricezione, da parte dell'Appaltatore, dell'istanza di autorizzazione al subappalto e il rilascio dell'autorizzazione medesima. Le verifiche saranno effettuate secondo le forme e con le modalità previste dalla legge e, per la dimostrazione dell'assenza delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80, del Codice, sulla base dei mezzi di prova previsti dalle Linee Guida A.N.AC. n. 6 del 16 novembre 2016.

9. Nel caso in cui il concorrente risulti aggiudicatario, in qualità di affidatario provvederà a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposta verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

10. Ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del codice l'affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata, e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a sé dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 dello stesso Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

11. Ai sensi del comma 18 dell'art. 105 del codice l'affidatario che si avvale del subappalto dovrà altresì allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di

collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

12. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

13. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.

14. L'Istituto, qualora sussistano le condizioni indicate dall'art. 105 comma 13 del Codice dei contratti, provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dei lavori dallo stesso eseguiti; in caso contrario è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

15. Ai sensi del comma 14 dell'art. 105 del codice l'affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

16. L'affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione, provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

17. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

18. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

19. Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali eventualmente richiesti, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

20. L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE/Dichiarazione, da compilare nelle parti pertinenti.

21. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

22. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

23. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

24. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

25. L'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

26. L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

27. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

28. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

29. Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

30. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

31. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

11. Cauzioni e garanzie richieste.

1. L'offerta di partecipazione è corredata da:

a) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, il cui importo dovrà essere pari al 2% del valore dell'Appalto a base di gara e precisamente di importo pari ad **€ 1.800,00 (Euro milleottocento/00)**, salvo quanto previsto ai successivi commi;

b) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

2. Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto.

3. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

4. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

5. La garanzia provvisoria può essere costituita, a scelta del concorrente:

a) **in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato** depositati presso una sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante; il valore dei titoli deve essere al corso del giorno del deposito;

b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con versamento mediante bonifico bancario presso la Banca cassiera UNICREDIT

- Agenzia n. 3 di c.so Italia n. 1 – 20122 MILANO – IBAN IT63G 02008 01603 00000 50798 16;

- b) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

6. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

7. Al fine di comprovare in sede di procedura l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale, il concorrente dovrà produrre i documenti probatori che dimostrino il versamento delle relative somme.

8. Il deposito cauzionale non sarà produttivo di alcun interesse in favore del concorrente. I titoli depositati saranno restituiti con le stesse cedole con le quali sono stati presentati.

9. In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- a. avere come beneficiario l'INPS;
- b. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- c. essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;
- d. essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il "*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del Codice*" ed essere firmata digitalmente ed essere specificatamente riferita alla gara in oggetto;
- e. avere efficacia per almeno **180** (diconsi centottanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- f. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia, ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, per ulteriori **180** (diconsi centottanta) giorni naturali consecutivi immediatamente successivi alla scadenza di cui al precedente punto e), nel

caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

g. qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, ovvero ad Operatori con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata e sottoscritta da tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;

h. recare la sottoscrizione del garante.

i. prevedere espressamente:

- i. la **rinuncia** al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- ii. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile;
- iii. la loro operatività entro 15 (diconsi quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
- iv. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell'art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

10. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di

autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

11. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta

12. Ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Codice l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto:

- del 50% agli Operatori Economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
- del 50%, non cumulabile con la riduzione di cui al punto precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
- del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo punto, applicabile agli Operatori Economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

oppure

- del 20%, applicabile agli Operatori Economici in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
- del 15%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti primo, secondo e terzo applicabile agli Operatori Economici che abbiano sviluppato:

- un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1,

oppure

- un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

13. Per fruire dei benefici di cui al precedente punto, l'operatore economico segnala e documenta, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

14. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

15. Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

16. Sarà obbligo dell'aggiudicatario rilasciare la garanzia definitiva prevista dall'art. 103 del Codice, secondo le modalità previste da detta norma ed entro i termini richiesti dalla Stazione Appaltante nei documenti di gara.

17. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

18. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

19. È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

20. Non è sanabile - e quindi **è causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

21. Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

22. All'atto della stipula del contratto per il quale è risultato aggiudicatario l'operatore dovrà prestare la **cauzione definitiva** nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del Codice.

12. Pagamento a favore dell'Autorità.

Ai sensi dell'art. 2 della Delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017, essendo l'importo della procedura selettiva inferiore ad € 150.000,00, gli Operatori economici sono esentati dal versare a favore dell'Autorità alcun contributo.

13. Requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecnico organizzativa.

1. Ai fini della sussistenza dei **requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettera a)** del Codice, i concorrenti devono essere iscritti, a pena di esclusione dalla gara, nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti Ordini professionali (cfr. art. 12, l. 22 maggio 2017 n. 81), secondo le prescrizioni di cui all'art. 83 del Codice, laddove tale iscrizione sia prescritta per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto. È previsto che l'iscrizione sia per attività coerenti con quelle oggetto della procedura bandita.

2. Ai fini della sussistenza dei **requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all'articolo 83, comma 1, lettera b)** del Codice, i Concorrenti dovranno possedere:

a. Un volume d'affari medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari (2015-2016-2017) **non inferiore ad € 120.000,00 (centoventimila/00);**

b. Ricavi nel triennio 2015-2016-2017 relativamente a **servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento** forniti a favore di privati e/o amministrazioni pubbliche **non inferiore ad € 120.000,00 (centoventimila/00);**

Ai sensi dell'art. 83, comma 5 del Codice, si precisa che tale requisito è richiesto al fine di dimostrare un sufficiente grado di solidità e affidabilità aziendale onde garantire la prestazione per l'intera durata contrattuale, nonché la capacità di gestire appalti di complessità paragonabile al presente

3. Ai fini della sussistenza dei **requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettera c)** del Codice, i Concorrenti dovranno

disporre di uno o più magazzini **con capacità complessiva non inferiore a 7.000 m³ (settemila metri cubi) nel territorio della Regione Lombardia.**

Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, troverà applicazione quanto disposto dall'art. 47 del medesimo Codice.

4. Saranno in ogni caso richiesti all'Operatore, anche attraverso il sistema *AVCpass*, i seguenti mezzi di prova relativi all'idoneità professionale, alla capacità economico-finanziarie e tecnico-professionali:

a) con riferimento al critério di selezione di cui al precedente Punto 1:

- i. visura attestante iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato, o presso i competenti ordini professionali;

b) con riferimento al critério di selezione di cui al precedente Punto 2, lettera a):

- i. bilanci già approvati alla data di invio di scadenza del termine per la presentazione delle offerte e/o dichiarazioni fiscali o tributarie equivalenti, relativi al triennio di riferimento, a comprova del possesso del fatturato specifico dichiarato.

c) con riferimento al critério di selezione di cui al precedente Punto 2, lettera b):

- ii. in ogni caso, le *fatture* relative a servizi analoghi a quelli oggetto dell'Appalto, realizzati nel triennio di riferimento, a comprova del possesso del fatturato specifico dichiarato.

In caso di comprovata difficoltà a produrre un elevato numero di fatture, le medesime potranno essere sostituite da una dichiarazione del revisore contabile, anche esterno alla società, o del collegio sindacale, nella quale si attesti, in forma sostitutiva ex artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00:

- che le fatture di cui all'elenco contestualmente allegato corrispondono esattamente, per oggetto, alle attività necessarie a concorrere al fatturato specifico richiesto a titolo di requisito di ammissione;
- quale sia l'ammontare della loro sommatoria, da indicarsi esattamente al netto di IVA.

- iii. in caso di *committenti pubblici* (amministrazioni ed enti pubblici), i certificati, rilasciati e vistati dalle amministrazioni e dagli enti pubblici destinatari dei servizi, contenenti l'indicazione dei valori oggetto di fatturazione e del triennio di riferimento;

- iv. in caso di *committenti privati*, i contratti o, in via subordinata e gradata, la dichiarazione del soggetto privato committente che la prestazione è stata effettivamente resa, con l'indicazione dei valori oggetto di fatturazione e del triennio di riferimento;
- d)** con riferimento al criterio di selezione di cui al precedente **Punto 3**:
titoli di proprietà del magazzino o altri titoli che ne dimostrino il possesso e/o la disponibilità, quali ad esempio contratto di locazione, contratto di leasing, eccetera.
5. Conformemente a quanto previsto dall'art. 13, comma 4, della L. n. 180 dell'11 novembre 2011, nel caso di micro, piccole e medie imprese la verifica sui requisiti di capacità speciale verrà condotta solo se tali imprese siano aggiudicatarie.
6. L'Operatore Economico che per fondati motivi non sia in grado di presentare le referenze richieste dall'Istituto, potrà provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.
7. La documentazione a comprova dei requisiti fornita dagli Operatori dovrà essere prodotta in lingua italiana. In caso di documenti in lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

14. Criterio di aggiudicazione.

1. L'aggiudicazione di ciascun avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b), del Codice.
2. Ai sensi dell'art. 97, comma 8, si procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, qualora il numero delle offerte valide sia pari o superiore a dieci.

15. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte.

1. Per partecipare gli operatori economici interessati dovranno produrre entro la data e l'ora indicata nella RdO la seguente documentazione, secondo le indicazioni riportate nella RDO MePa.
"A - Documentazione amministrativa";

"B - Offerta economica".

2. Le offerte tardive, soggette ad esclusione in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice, non saranno accettate dal Sistema.
3. Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative od espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara, ed in tali eventualità non è ammesso il ricorso al soccorso istruttorio.

16. Contenuto della Busta "A- Documentazione amministrativa".

1. Qualunque sia la idoneità mono soggettiva ovvero plurisoggettiva di partecipazione dell'Operatore alla presente procedura di gara, nella sezione "Documentazione Amministrativa" dovrà essere inserita la seguente documentazione:

I.) Istanza di partecipazione (Allegato A) nella quale il concorrente attesti, *inter alia*, l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e di quelli ulteriori previsti dalla legge, fornisca le informazioni rilevanti richieste dalla Stazione Appaltante e le informazioni relative al possesso degli ulteriori requisiti richiesti in capo agli eventuali soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'art. 89 del Codice, indichi l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari, secondo quanto previsto nello schema di dichiarazione sostitutiva del concorrente di cui all'allegato *sub A*, alle presente lettera d'invito.

II.) DGUE (Allegato B).

Si ricorda che, ai fini dell'attestazione di insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1, 2 e 5 lett. I), dell'art. 80 del Codice, la relativa dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante – con firma digitale - per quanto a propria conoscenza, per conto dei seguenti soggetti, in via omnicomprensiva:

- ✓ per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;
- ✓ per le società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
- ✓ per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- ✓ per gli altri tipi di società o consorzio:
 - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica o giuridica, ovvero del socio di maggioranza (persona fisica e giuridica) in caso

di società con meno di quattro soci, che, secondo quanto previsto dal comunicato A.N.A.C. del 08 novembre 2017 e sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, sono da individuarsi nei seguenti soggetti:

- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (presidente del consiglio di amministrazione, amministratore unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza.) Si precisa che, a seguito delle modifiche apportate al Codice dal D.Lgs. n. 56/2017, i procuratori generali e gli institori rientrano tra i soggetti muniti di legale rappresentanza ai fini di cui sopra;
- membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
- membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico.

Più in particolare secondo quanto previsto dal comunicato A.N.A.C. del 08 novembre 2017:

- tra i soggetti muniti di poteri di rappresentanza rientrano i procuratori dotati di poteri così ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi se non di spessore superiore a quelli che lo statuto assegna agli amministratori;
- tra i soggetti muniti di poteri di direzione rientrano, invece, i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa;
- tra i soggetti muniti di poteri di controllo il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati;

In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 1, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

Si ricorda inoltre che la dichiarazione relativa alle cause ostative di cui al comma 1 dell'art. 80 del Codice va resa anche per i soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della RdO, ferma restando la

possibilità di dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Anche in tal caso, il legale rappresentante potrà dichiarare, ai sensi dell'art. 47, comma 2 del d.P.R. n. 445/2000, per quanto a propria conoscenza, il possesso dei requisiti richiesti in capo ai predetti soggetti in via omnicomprensiva.

In caso di cessione di azienda, incorporazione o fusione realizzatasi nell'ultimo anno, la dichiarazione di cui al periodo che precede deve essere resa anche con riferimento agli esponenti della società cedente, incorporata o fusa.

La Stazione Appaltante richiederà ai concorrenti i nominativi dei soggetti di cui ai quattro periodi che precedono ai fini delle verifiche in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese. In tal caso, i concorrenti dovranno procedere all'immediata comunicazione dei suddetti nominativi.

Sarà comunque onere dell'Offerente, qualora il Legale rappresentante non dichiarerà, per quanto a propria conoscenza, l'insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1, 2 e 5 lett. l), dell'art. 80 del Codice, produrre le relative dichiarazioni sottoscritte da ciascuno dei singoli esponenti sopra indicati.

Si precisa che:

- relativamente alle condanne di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, l'esclusione non opera se il reato è stato depenalizzato, ovvero se è intervenuta la riabilitazione, ovvero se il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
- se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna;
- il concorrente che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi, ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, ovvero in una delle situazioni di cui al comma 5 del medesimo art. 80 del Codice, sarà ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se l'Istituto riterrà che le misure di cui al precedente periodo siano sufficienti, il concorrente non sarà escluso dalla presente procedura. Il concorrente escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai

- precedenti periodi nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza;
- relativamente ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 4, del Codice, l'esclusione non opera quando il concorrente abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
 - le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in l. 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;
 - in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, l'Istituto ne darà segnalazione all'Autorità Nazionale Anti Corruzione ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Codice;
 - non sono ammessi altresì alla presente procedura gli operatori che abbiano fornito la documentazione di cui all'articolo 66, comma 2, del Codice o che abbiano altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, qualora non sia stato in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione dei soggetti che si trovino nella condizione di cui al precedente periodo, l'Istituto inviterà entro un termine non superiore a dieci giorni solari i suddetti operatori a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza.

Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale devono indicare nella dichiarazione sostitutiva, da predisporre preferibilmente secondo il modello dell'allegato *sub A* alle presenti Condizioni Particolari di Fornitura, i riferimenti all'autorizzazione del giudice delegato.

Qualora siano richiesti ulteriori requisiti rispetto a quelli previsti dal Bando di abilitazione M.e.P.A., la dichiarazione sostitutiva dovrà contenere altresì:

- le informazioni sui requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e sui requisiti tecnici, relative agli eventuali soggetti di cui l'Operatore Economico si avvale ai sensi dell'articolo 89;
- l'indicazione dell'autorità pubblica o del terzo responsabile al rilascio dei documenti complementari;

- apposita dichiarazione, relativa alla capacità, per l'operatore, di fornire i documenti complementari indicati al successivo art. 5, su richiesta e senza indugio.

La dichiarazione sostitutiva del concorrente dovrà essere redatta sulla base dello schema allegato *sub A* alle presente lettera d'invito, sottoscritta digitalmente, da intendersi parte integrante della stessa.

In alternativa alla dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 85 del Codice, la Stazione Appaltante accetterà il Documento di Gara unico Europeo (di seguito per brevità anche il "DGUE"), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016, e allegato al medesimo regolamento (reperibile sul sito <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0007>)

integrato sulla base delle linee guida 18 luglio 2016, n. 3, adottate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e da compilarsi anche alla luce delle indicazioni fornite dall'A.N.AC. con il comunicato del Presidente del 26 ottobre 2016.

Ai fini di cui al periodo che precede, potrà essere trasmessa copia scansionata sottoscritta digitalmente del DGUE.

I concorrenti potranno altresì riutilizzare una dichiarazione sostitutiva o DGUE già utilizzati in una procedura precedente, purché producano apposita dichiarazione sostitutiva, sottoscritta digitalmente, a conferma della validità delle informazioni ivi contenute.

In caso di libera compilazione a cura dell'operatore e/o in caso di presentazione del DGUE, la dichiarazione sostitutiva e/o il DGUE dovranno comunque contenere, tutte le dichiarazioni e gli elementi riportati nel form allegato *sub A* alle presente lettera d'invito.

La dichiarazione sostitutiva del concorrente e il DGUE dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare il concorrente. **In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere allegata anche la copia scansionata del titolo abilitativo, sottoscritta digitalmente.**

Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, dovrà essere in ogni caso allegata **la copia scansionata firmata digitalmente di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrittore, in corso di validità.**

Si precisa che l'istanza di partecipazione è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

- a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, l'istanza di partecipazione è sottoscritta dal consorzio medesimo.

III) Copia del Capitolato Speciale d'Appalto firmato digitalmente per accettazione (**Allegato E**).

III) "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della Delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice o al subappalto necessario, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria e/o all'impresa subappaltatrice in caso di subappalto necessario;

IV) documento attestante la **garanzia provvisoria** di cui il paragrafo 11.

Tale documento dovrà essere sottoscritto con firma digitale sia dal soggetto autorizzato al rilascio, sia dall'Operatore garantito. A tal riguardo, in deroga a quanto previsto al periodo precedente, qualora il soggetto emittente non abbia disponibilità di firma digitale, il documento comprovante la prestazione della garanzia provvisoria potrà essere prodotto in forma cartacea, entro e non oltre il termine di presentazione delle offerte indicato sul sistema, all'indirizzo: **DIREZIONE REGIONALE INPS PER LA LOMBARDIA – Piano 1° stanza n. 122 - Via Maurizio Gonzaga 6 - 20123 Milano (MI)**. In tal caso, il suddetto documento dovrà essere contenuto all'interno di un unico plico chiuso, non trasparente, sigillato con ceralacca o equivalente sistema, controfirmato sui lembi di chiusura e recante all'esterno l'indicazione della presente procedura, oltre alla denominazione dell'offerente con il proprio indirizzo, recapito telefax e indirizzo e-mail, e potrà essere consegnato, entro e non oltre il termine predetto, mediante raccomandata A/R, agenzia di recapito autorizzata o a mano. In caso di consegna a mano, verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna.

Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Codice: dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso dei requisiti previsti ovvero copia conforme della/e suddetta/e certificazione/i, ovvero dichiarazione rilasciata dall'Ente Certificatore o comunque da un organismo indipendente attestante delle certificazioni, registrazioni, marchi, impronte o attestazioni di cui sopra. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero del certificato, ove esistente, l'organismo che lo ha rilasciato, la data del rilascio, la data di scadenza, la vigenza;

V) l'impegno del fideiussore o di altro soggetto a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice, sottoscritto digitalmente sia dal fideiussore (o da altro soggetto) sia dall'Operatore. In caso di prestazione della garanzia a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa, l'impegno potrà già essere contenuto nella fideiussione stessa. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al precedente punto III), relative alla possibilità di produrre il documento in forma cartacea. Quanto previsto nel presente paragrafo non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;

VI) (in caso di avvalimento) (Allegato C)

1. Nel caso di avvalimento dovrà essere prodotta, nell'ambito della "Busta A – Documentazione Amministrativa", la seguente documentazione:

- a. una dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

- b. una dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il Concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il Concorrente;
- c. originale o copia autentica del contratto sottoscritto digitalmente in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del Concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

2. Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti a) e b) potranno essere rese mediante l'utilizzo del form di cui all'allegato sub C della presente lettera d'invito, da sottoscrivere digitalmente. Le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare l'impresa ausiliaria, e dovranno essere accompagnate da copia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta in atti copia della fonte dei poteri. In alternativa alla dichiarazione di cui al precedente comma 1, punto a), ai sensi e per gli effetti dell'art. 85 del Codice, la Stazione Appaltante accetterà apposito DGUE dell'impresa ausiliaria (compilato esclusivamente nella parte II lett. a) e b), e nelle parti III, IV) e VI). In caso di libera compilazione a cura dell'impresa ausiliaria e/o in caso di presentazione del DGUE, la dichiarazione sostitutiva e/o il DGUE dovranno comunque contenere tutte le dichiarazioni e gli elementi riportati nel form allegato C alla presente Lettera di invito.

3. Al riguardo, si richiama l'art. 89, comma 11, del Codice, ai sensi del quale "Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori". Tali opere sono individuate dal D.M. n. 248/2016 che, all'art. 1, comma 2 ribadisce che "Ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del Codice il presente decreto individua, in particolare, le opere per le quali non è ammesso l'avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori".

VII) (nel solo caso di ricorso al subappalto) la seguente documentazione:

- a) la dichiarazione di subappalto, resa dal legale rappresentante dell'Offerente o dal soggetto abilitato ad impegnare l'Operatore, nella quale l'Offerente:

- indichi le prestazioni che intende eventualmente subappaltare ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. b) del Codice, nei limiti di importo previsti dalla normativa vigente;
 - nel caso in cui il subappalto riguardi una o più attività tra quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, indichi una terna di nominativi di subappaltatori, ai sensi dell'art. 105, comma 6, del Codice. Detta dichiarazione è già contenuta nel form di dichiarazione sostitutiva del Concorrente allegato sub A alla presente lettera di invito;
 - dichiari, per quanto a propria conoscenza, l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice in capo ai subappaltatori indicati. Detta dichiarazione è già contenuta nel form di dichiarazione sostitutiva del Concorrente allegato A alla presente Lettera di invito;
- b) nel caso in cui l'appalto riguardi le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 dai subappaltatori indicati nella terna, relative all'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, secondo quanto previsto nello schema di dichiarazione sostitutiva dei subappaltatori di cui **all'ALLEGATO D** alla presente Lettera di invito;

La dichiarazione sostitutiva e il DGUE dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare il subappaltatore. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta nella Busta "A" anche copia del titolo abilitativo.

In caso di libera compilazione a cura del subappaltatore, la dichiarazione sostitutiva dovrà comunque contenere tutte le dichiarazioni e gli elementi riportati nel form allegato D alla presente Lettera di invito.

VIII) Bozza del Contratto firmato digitalmente (**Allegato F**).

2.INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDENTITÀ PLURISOGGETTIVA ED I CONSORZI.

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- i. atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione degli Operatori consorziati;
- ii. dichiarazione in cui si indica/no il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio partecipa alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i

concorre, si intende che lo stesso partecipa esclusivamente in nome e per conto proprio.

Per i RTI già costituiti alla data di presentazione dell'offerta:

- i. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito all'Operatore mandatario per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti alla data di presentazione dell'offerta:

- i. atto costitutivo e statuto del consorzio o del GEIE in copia autentica, con indicazione dell'Operatore designato quale capogruppo.
- ii. dichiarazione in cui si indica la/e categoria/e di lavori di competenza, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dagli Operatori consorziati.

Nel caso di RTI o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti alla data di presentazione dell'offerta:

- i. dichiarazione resa da ciascun Operatore attestante:
 1. l'Operatore al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai RTI, consorzi o GEIE;
 3. la/e categoria/e di lavori di competenza, la quota individuale di partecipazione al RTI, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dagli Operatori riuniti o consorziati.

Nel caso di aggregazioni di Operatori aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.L. 10 febbraio 2009, n. 5:

- i. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o con scrittura privata autenticata, ovvero per atto con firma digitale autenticata a norma dell'art. 25 del CAD con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- ii. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali Operatori la rete concorre: relativamente a questi ultimi opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

iii. dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di Operatori che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte da singoli Operatori della rete.

Nel caso di aggregazioni di Operatori aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.L. 10 febbraio 2009, n. 5:

i. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o con scrittura privata autenticata, ovvero per atto con firma digitale autenticata a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'Operatore mandatario, con l'indicazione delle parti dell'appalto che saranno eseguite dai singoli Operatori aggregati.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Nel caso di aggregazioni di Operatori aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

i. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'Operatore mandatario, recante l'indicazione delle quote di partecipazione all'aggregazione che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai singoli Operatori di rete.

(ovvero, in alternativa)

i. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun Operatore aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale Operatore, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c. la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dai singoli Operatori della rete.

3. La mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive potranno essere sanate ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, purché i requisiti dichiarati siano già sussistenti al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione.

4. In caso di mancata sanatoria la Stazione appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.

17. Contenuto della Busta ""B- Offerta economica"".

1. Nella sezione "Economica" dovrà essere inserito, il modello di offerta economica "fac-simile di sistema" disponibile sul portale Mepa, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'Operatore o da un suo procuratore.

2. La dichiarazione dovrà contenere altresì l'indicazione dei propri costi della manodopera e dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice.

3. Nel caso di Operatori con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le stesse modalità indicate per la sottoscrizione dell'istanza di partecipazione di cui al punto I del precedente articolo 16.

4. La mancata sottoscrizione dell'offerta economica potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice a condizione che sia riconducibile al concorrente.

5. In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.

6. Si precisa che non saranno ammesse - e verranno pertanto escluse - le offerte plurime, condizionate, alternative, indeterminate, o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

7. In caso di discrepanza tra l'importo in cifre e quello in lettere è valido l'importo più vantaggioso per l'amministrazione ai sensi dell'art. 72, comma 2, del R.D. n. 827/1924.

8. L'offerta economica dovrà essere formulata mediante ribasso percentuale sul **canone mensile unitario per metro lineare di pratiche** indicato al paragrafo 1 della presente lettera di invito. I valori offerti dovranno essere espressi in cifre e in lettere, con un numero di decimali non superiore a **2** (*diconsi due*). In caso di indicazione di un ribasso percentuale recante un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a due, saranno considerate esclusivamente le prime due cifre decimali, con semplice troncamento e senza procedere ad alcun arrotondamento.

9. L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

10. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

11. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

18. Procedura di aggiudicazione.

1. La procedura di aggiudicazione avverrà secondo le regole, le modalità e i tempi stabiliti nel MePa per la specifica R.d.O.

2. In data da comunicarsi a tutti i concorrenti ammessi alla gara, il R.U.P. o la commissione giudicatrice provvederà, in seduta pubblica, al sorteggio del criterio da applicare ai fini del calcolo della soglia di anomalia dell'offerta, di cui al comma 2, dell'art. 97 del Codice.

3. Il sorteggio verrà effettuato con le modalità indicate sul "Manuale d'uso del Sistema di *e-Procurement* per le Amministrazioni – MePA – Procedura di acquisto tramite RDO aggiudicata al prezzo più basso", aggiornato al 19 luglio 2017.

4. Si procederà poi all'apertura delle offerte economiche ed al conseguente esame delle stesse.

5. La Stazione Appaltante procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97, comma 2, del Codice, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiori a cinque.

6. L'Amministrazione procederà all'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del Codice, nell'esercizio della facoltà di cui all' art. 97 comma 8 del Codice, qualora il numero delle offerte valide sia pari o superiore a 10 (diconsi dieci).

7. In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10, non si procederà all'esclusione automatica, fermo restando il potere della Stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 comma 1 del Codice.

8. All'esito delle operazioni di cui sopra, si redigerà la graduatoria finale e poi si decreterà la proposta di aggiudicazione in favore dell'Operatore che ha presentato la migliore offerta.

9. Formulata la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua, l'istituto potrà richiedere all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, di presentare documenti complementari aggiornati a comprova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e del rispetto dei criteri di selezione. A tal fine l'istituto potrà invitare gli operatori a integrare i certificati richiesti.

10. Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, la Stazione Appaltante, prima dell'aggiudicazione, procederà a verificare che i costi della manodopera indicati dall'aggiudicatario nella propria offerta economica rispettino quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del Codice.

11. L'aggiudicazione verrà disposta dall'organo competente della Stazione Appaltante. La medesima è subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell'Aggiudicatario ai sensi dell'art. 32, comma 7°, del Codice.

12. A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

13. L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

14. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

19. Ulteriori disposizioni.

1. Si precisa che tutti i documenti presentati dagli operatori economici concorrenti sulla piattaforma Mepa dovranno essere firmati digitalmente.

2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che essa sia ritenuta congrua e conveniente.

3. Ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice, è facoltà della Stazione appaltante non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente od idonea in relazione all'oggetto del contratto ovvero, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

4. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio pubblico.

5. Ai sensi dell'art. 32 comma 4 ultimo periodo del Codice l'offerta vincolerà l'Operatore aggiudicatario per almeno **180** (diconsi centottanta) **giorni naturali consecutivi** decorrenti dal termine indicato nella presente lettera d'invito per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione appaltante.

6. Ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice, fatti salvi l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'Operatore aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato entro il termine di **60** (diconsi **sessanta**) **giorni naturali consecutivi** che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace, secondo quanto stabilito all'art. 32, comma 7 del Codice. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono interamente poste a carico dell'Operatore risultato aggiudicatario.

7. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 85, comma 5, del Codice e dell'art. 71 del d.p.r. 445/2000, e secondo quanto previsto dal comunicato A.N.A.C. del 08 novembre 2017, ferma restando l'obbligatorietà del controllo sul primo classificato da effettuarsi prima dell'aggiudicazione dell'appalto, nelle precedenti fasi della procedura, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere al controllo della veridicità e sostanza delle autodichiarazioni presentate dai concorrenti, anche a campione e in tutti i casi in cui ciò si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, ivi compresa l'ipotesi in cui sorgano dubbi sulla veridicità delle stesse.

8. La Stazione appaltante si riserva di esercitare la facoltà di cui all'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'Appaltatore, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore o di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter del D.Lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto.

9. Essendo l'importo della procedura non superiore a 150.000 €, per la stipula del contratto non sarà necessario provvedere ad acquisire la Certificazione antimafia.

10. Ad eccezione dell'Operatore rimasto aggiudicatario, tutti gli altri Operatori possono chiedere alla Stazione appaltante la restituzione della documentazione amministrativa presentata ai fini della partecipazione alla gara.

20. Definizione delle controversie

1. Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di **Milano** rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

21. Trattamento dei dati personali e normativa relativa alla protezione dei dati.

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, («Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati»), nonché del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) così come integrato e modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che:
 - a) titolare del trattamento è l'ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE titolare del trattamento è l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS. Persona autorizzata al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare è il R.U.P., nonché il personale che lo supporta in tale attività;
 - b) il Responsabile della Protezione dei dati è il dott. Claudio Carini, contattabile all'indirizzo indicato alla successiva lettera h), punto 1;
 - c) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, fermo il rispetto del segreto aziendale e industriale ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
 - d) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'art. 4, paragrafo 1, n. 2 del Regolamento UE 679/2016, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e, comunque, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono raccolti;
 - e) i dati personali conferiti, compresi quelli previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e, comunque, pertinente ai fini dell'attività sopra indicata;
 - f) il trattamento dei dati personali viene svolto da dipendenti dell'Istituto, opportunamente autorizzati e istruiti, che operano sotto la sua autorità diretta; solo eccezionalmente, i dati potranno essere conosciuti e trattati anche da altri soggetti, che forniscono specifici servizi o svolgono attività strumentali per conto dell'INPS e operano in qualità di Persone autorizzate o Responsabili del trattamento, a tal fine designati dall'Istituto, nel rispetto e con le garanzie a tale scopo indicate dal Regolamento UE. I dati

- possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, fra cui i componenti delle commissioni di gara, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- g) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
- h) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare seguenti diritti:
1. ha il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento UE, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla loro situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento. L'apposita istanza all'INPS è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'INPS (INPS - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Ciro il Grande, 21, cap 00144, Roma; posta elettronica certificata: responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it.);
 2. ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo nazionale), come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento UE) qualora ritenga che il trattamento dei dati personali sia effettuato dall'INPS in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE;
 3. qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento UE 679/2016, oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento UE 679/2016, può revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- i) i dati conferiti saranno conservati per un periodo pari a quello indicato nel vigente Massimario di Conservazione e di Scarto adottato dall'Istituto.
2. Con l'invio dell'Offerta, i Concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali forniti. Si rimanda in merito allo schema di dichiarazione allegato allo schema di contratto.

IL DIRETTORE CENTRALE
Vincenzo Caridi

Via Maurizio Gonzaga, 6 - Milano
tel +39 0288931
fax +39 028893200
www.inps.it